



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O



FONDAZIONE
COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO



CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN DIRITTO PROCESSUALE TRIBUTARIO

L'Esame Preliminare del Ricorso

L'art. 27 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546,
coordinato con le modifiche della L. 130/2022
come richiamato dall'art. 75 D.Lgs. 175/2024

Avv. Marco Masante

Camera Lombarda degli Avvocati Tributaristi - 29/01/2026



Quadro Normativo

- L'art. 75 del D.Lgs. 175/2024 sostituisce l'art. 27 del D.Lgs. 546/1992
- Applicabile dal 1° gennaio 2027
- Parte del Testo Unico della giustizia tributaria
- Disciplina l'esame preliminare del ricorso tributario

Inquadramento Sistemático

- Fase preliminare al merito della controversia tributaria
- Potere-dovere del Presidente di sezione
- Funzione di filtro processuale e deflazione del contenzioso
- L'art. 27 del D.Lgs. 546/1992 visto in coordinamento con Sezioni III, IV e V del Testo del 1992
- L'art. 75 D.Lgs. 175/2024 quale norma di continuità applicabile dal 1° gennaio ~~2026~~ **2027**

L'applicazione del Testo unico della giustizia tributaria (D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175) è stata differita al 1° gennaio 2027. Originariamente l'art. 131 del D.Lgs. 175/2024 prevedeva che le disposizioni del T.U. si applicassero dal 1° gennaio 2026. Il decreto "Milleproroghe" (d.l. 31 dicembre 2025, n. 200) ha modificato l'art. 131, comma 1, rinviando la decorrenza dal 1° gennaio 2026 al 1° gennaio 2027. Conseguenza pratica: fino al 31 dicembre 2026 continua ad applicarsi il sistema attuale (D.Lgs. 546/1992, come modificato da L. 130/2022 e D.Lgs. 220/2023), Art. 27 incluso

DIFFERENZE TRA ART. 27/1992 E ART. 75/2024



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



CAMERA LOMBARDA
DEGLI AVVOCATI TRIBUTARISTI

Struttura e collocazione

L'art. 75 D.Lgs. 175/2024 riproduce la struttura dell'art. 27 D.Lgs. 546/1992, ma con alcuni aggiustamenti sistematici e procedurali.

L'Art. 27 D.Lgs. 546/1992 era inserito nella Sezione II del Capo I del Titolo II del “processo di primo grado” ed era norma originaria del codice del processo tributario.

L'Art. 75 D.Lgs. 175/2024 è collocato nella Sezione II “L'esame preliminare del ricorso” del Testo unico della giustizia tributaria ed è espressamente indicato come norma che recepisce l'art. 27 del D.Lgs. 546/1992.

Coordinamento con la disciplina telematica

L'art. 27 si innestava su un sistema cartaceo; il riferimento implicito era alla costituzione in giudizio secondo gli artt. 22 ss. D.Lgs. 546/1992, con deposito materiale del fascicolo.

L'art. 75/2024 opera in un contesto in cui il ricorso è iscritto e gestito secondo le regole del processo interamente telematico (si coordina con gli artt. 71 ss. D.Lgs. 175/2024 su iscrizione a ruolo e fascicoli).

Ne deriva che l'oggetto dell'esame preliminare è un fascicolo digitale e che i presupposti di inammissibilità dialogano con le nuove regole su deposito telematico, termini e regolarizzazione.

Disciplina del reclamo più dettagliata

Il testo del 1992 si limitava a prevedere il reclamo contro i provvedimenti presidenziali, rimettendo la disciplina di dettaglio alle norme seguenti (art. 28) e alla prassi.

Nel sistema 2024, art. 75 si inserisce in una micro-sequenza normativa (artt. 75–77) che disciplina in modo più analitico: termini perentori per reclamo e deposito, memorie delle controparti, decisione in camera di consiglio, forma del provvedimento (sentenza se si conferma l'inammissibilità o l'estinzione; ordinanza non impugnabile negli altri casi).

Tecnica redazionale e coordinamento interno

Il testo del 1992 è redatto in forma più concisa e “codicistica”, con rinvii essenzialmente impliciti e forte affidamento su dottrina e giurisprudenza per la sistemazione dell’istituto.

L’art. 75/2024 utilizza una tecnica di rifusione: riprende il contenuto dell’art. 27, lo coordina con altre disposizioni del Testo unico (ad es. in tema di inammissibilità, estinzione, sospensione cautelare) e si inserisce in una sezione sistematicamente più articolata

Elaborazione dell'esame preliminare del ricorso

Dottrina e giurisprudenza hanno precisato confini, presupposti applicativi e coordinamento sistematico dell'esame preliminare del ricorso ex art. 27 D.Lgs. 546/1992, evidenziando la funzione deflattiva e organizzativa dell'istituto, i limiti di manifesta inammissibilità, e gli orientamenti della Cassazione sui decreti presidenziali, anticipando la disciplina trasposta nel «futuro» art. 75.

Struttura e collocazione

L'art. 75 D.Lgs. 175/2024 riproduce la struttura dell'art. 27 D.Lgs. 546/1992, ma con alcuni aggiustamenti sistematici e procedurali.

L'Art. 27 D.Lgs. 546/1992 era inserito nella Sezione II del Capo I del Titolo II del “processo di primo grado” ed era norma originaria del codice del processo tributario.

L'Art. 75 D.Lgs. 175/2024 è collocato nella Sezione II “L'esame preliminare del ricorso” del Testo unico della giustizia tributaria ed è espressamente indicato come norma che recepisce l'art. 27 del D.Lgs. 546/1992.

LA DISCIPLINA FINO AL 31 DICEMBRE 2026



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



CAMERA LOMBARDA
DEGLI AVVOCATI TRIBUTARISTI

Presupposto Temporale

L'esame preliminare si attiva "scaduti i termini per la costituzione in giudizio delle parti"

- Ricorrente: 60 giorni dalla notifica dell'atto impugnato
- Resistente: 60 giorni dalla notifica del ricorso
- Litisconsorti e terzi chiamati: termini specifici

Il Presidente di Sezione

Titolare del potere di esame preliminare con funzioni:

- Controllo della regolarità formale del ricorso
- Vaglio dei presupposti processuali
- Nomina del relatore nei casi di ammissibilità

Art. 27, comma 1 - Testo Letterale:

Il presidente della sezione, scaduti i termini per la costituzione in giudizio delle parti, esamina preliminarmente il ricorso e ne dichiara l'inammissibilità nei casi espressamente previsti, se manifesta.

L'Inammissibilità Manifesta

Requisiti per la declaratoria:

- Cause di inammissibilità "espressamente previste" dalla legge
- Carattere di "manifesta" evidenza del vizio
- Valutazione sommaria senza istruttoria approfondita

Casi di Inammissibilità (Parte 1)

- Mancanza di sottoscrizione del ricorso (art. 18, c. 3)
- Atto non autonomamente impugnabile
- Tardività del ricorso (scadenza termini decadenziali)
- Difetto di legittimazione attiva o passiva

Casi di Inammissibilità (Parte 2)

- Carenza di giurisdizione tributaria
- Incompetenza territoriale assoluta
- Omessa notifica del ricorso (art. 22)
- Ricorso per saltum contro atto endoprocedimentale

Art. 27, comma 2 - Testo Letterale

Il presidente, ove ne sussistano i presupposti, dichiara inoltre la sospensione, l'interruzione e l'estinzione del processo.



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



CAMERA LOMBARDA
DEGLI AVVOCATI TRIBUTARISTI

La Sospensione del Processo

Presidente può disporre la sospensione in caso di:

- Questione pregiudiziale rimessa alla Corte Costituzionale
- Rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE
- Dipendenza da altra causa (art. 39)

L'Interruzione del Processo

Eventi interruttivi ex art. 43:

- Morte o perdita capacità della parte persona fisica
- Estinzione o fusione della parte persona giuridica
- Cessazione dalla carica del difensore pubblico

L'Estinzione del Processo

Il Presidente dichiara l'estinzione per:

- Rinuncia al ricorso (art. 44)
- Inattività delle parti (art. 45)
- Cessazione della materia del contendere

Art. 27, comma 3 - Testo Letterale

I provvedimenti di cui ai commi precedenti hanno forma di decreto e sono soggetti a reclamo innanzi alla commissione.



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



CAMERA LOMBARDA
DEGLI AVVOCATI TRIBUTARISTI

La Forma del Decreto

Caratteristiche del provvedimento presidenziale:

- Forma scritta e motivata
- Immediatamente esecutivo
- Non definitivo (impugnabile con reclamo)
- Non idoneo al giudicato

Il Reclamo alla Commissione

Rimedio contro il decreto di inammissibilità:

- Termine: 30 giorni dalla notificazione del decreto
- Organo competente: Corte di Giustizia Tributaria in composizione collegiale (ferma la possibilità del giudice monocratico nei casi previsti dalla riforma 2022)
- Decisione: può essere resa sia con ordinanza sia con sentenza a seconda della natura della pronuncia

Superamento dell'Esame Preliminare

In assenza di cause ostative, il Presidente:

- Nomina il giudice relatore
- Fissa la trattazione in camera di consiglio o pubblica udienza
- Il processo prosegue verso la fase di merito

La Nomina del Relatore

Funzioni del giudice relatore:

- Studio approfondito del fascicolo processuale
- Predisposizione della relazione al collegio
- Proposta di decisione motivata
- Direzione dell'eventuale istruttoria

Fissazione della Trattazione

Il Presidente sceglie la modalità di trattazione:

- Camera di consiglio (regola generale)
- Pubblica udienza (istanza di parte o d'ufficio)
- Trattazione scritta (ove consentito)

Principio Dispositivo e Limiti

Il Presidente nell'esame preliminare:

Non entra nel merito della controversia

Valuta solo profili processuali e formali

Non può disporre verifiche istruttorie complesse

Novità della Riforma L. 130/2022

- Rafforzamento del filtro preliminare
- Maggiore chiarezza sui casi di manifesta inammissibilità
- Coordinamento con processo tributario telematico
- Semplificazione delle modalità di reclamo

Effetti del Decreto Presidenziale

Il decreto che dichiara l'inammissibilità:

- Determina la conclusione anticipata del giudizio
- È immediatamente esecutivo
- Può essere impugnato con reclamo

Onere di Motivazione

Il decreto presidenziale deve contenere:

- Indicazione specifica della causa di inammissibilità
- Riferimento normativo espresso
- Dimostrazione del carattere manifesto del vizio

Orientamenti Giurisprudenziali

La Cassazione ha precisato che:

- Il sindacato presidenziale è limitato a vizi evidenti
- *In dubio pro iudicando* (favor per il merito)
- Divieto di supplenza giudiziale in sede preliminare

Orientamenti Giurisprudenziali

Sentenze di legittimità e di merito hanno chiarito:

- 1) La natura giuridica del decreto: il decreto ex art. 27 non è una sentenza ma un provvedimento ordinatorio-decisorio, soggetto solo al reclamo interno
- 2) Regime di impugnazione: il decreto non è immediatamente impugnabile in Cassazione; l'unico rimedio è il reclamo interno alla stessa Commissione
- 3) Omesso filtro presidenziale: l'inosservanza del filtro non determina nullità insanabile del successivo giudizio, se le parti hanno potuto esercitare pienamente il diritto di difesa davanti al collegio
- 4) Uso estensivo vietato: l'utilizzo dell'art. 27 per definire questioni di merito (valutazioni probatorie) integra violazione del diritto di difesa, con annullamento del decreto, mentre l'utilizzo deve essere limitato alle ipotesi tassative di inammissibilità manifesta (segue...)



Orientamenti Giurisprudenziali

Sentenze di legittimità e di merito confermano le ipotesi tassative di inammissibilità manifesta:

- Difetto di giurisdizione (art. 3 D.lgs. 546/92)
- Mancanza o assoluta incertezza degli elementi del ricorso o della sottoscrizione (art. 18)
- Ricorso non notificato all'Ufficio/Ente impositore
- Mancanza di sottoscrizione del ricorso
- Ricorso proposto oltre i termini (art. 21)
- Costituzione oltre i termini (art. 22)

Massimario di Giurisprudenza

*In tema di contenzioso tributario, il giudice è tenuto a sospendere il giudizio dinanzi alle commissioni tributarie fino al passaggio in giudicato o della decisione in ordine ad una **querela di falso** o quando deve essere decisa in via pregiudiziale una **questione sullo stato o la capacità delle persone**, trattandosi di accertamento pregiudiziale riservato ad altra giurisdizione, **del quale il giudice tributario non può conoscere neppure "incidenter tantum"**.*

Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 04/03/2024, n. 5741

*E' manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 22 e 27 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nella parte in cui prevedono l'inammissibilità del ricorso introduttivo del processo tributario, qualora sia depositato oltre 30 giorni dall'ultima notifica, anche se la parte resistente si sia costituita regolarmente, diversamente dalla previsione dettata dall'art. 171, comma 2, c.p.c. per il processo civile, poiché le due procedure poste a confronto sono eterogenee, in particolare **avendo il processo tributario natura impugnatoria e riguardando atti autoritativi**, sicché il termine di decadenza dettato dalle norme censurate non è eccessivamente gravoso ed appare ragionevole.*

Corte cost., Ordinanza, 13/12/2019, n. 273

Massimario di Giurisprudenza

Nel processo tributario, l'art. 27 del d.lgs. n. 546 del 1992, che assegna al presidente di sezione il compito dell'esame preliminare dei ricorsi con potere di dichiararne, con decreto, l'inammissibilità se manifesta, è norma di stretta interpretazione e risponde ad esigenze di accelerazione e deflazione del contenzioso onde non investire l'organo collegiale di ricorsi palesemente inammissibili, sicché non è consentita l'attribuzione in via estensiva alla commissione tributaria provinciale di una omologa potestà di rilevare e dichiarare l'inammissibilità con sentenza "inaudita altera parte", atteso che, in tal caso, resterebbero frustrati i vantaggi di deflazionare il contenzioso ed elusi i meccanismi di salvaguardia del contraddittorio stabiliti dal legislatore, non potendosi ritenere rimedio equipollente al reclamo al collegio, previsto dalla norma avverso il decreto presidenziale, la mera possibilità di impugnare con appello la sentenza così emessa.

Cass. Sez. 5, Sentenza n. 7514 del 15/04/2016 (Rv. 639629 - 01) (Cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. Lazio, 27/06/2013)

In tema di estinzione del processo tributario, in caso di prosecuzione del giudizio, a seguito di ordinanza di accoglimento del reclamo avverso il decreto presidenziale di estinzione, reso in assenza di contraddittorio ai sensi dell'art. 27 del d.lgs. n. 546 del 1992, le censure di illegittimità avverso tale ordinanza, non impugnabile ai sensi dell'art. 28, comma 5, del d.lgs. citato, non possono essere proposte per la prima in sede di legittimità ma vanno fatte valere già mediante l'appello della sentenza emessa all'esito del processo proseguito.

Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 26700 del 12/09/2022 (Rv. 665862 - 01)



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



MILANO 2025
CAMERA LOMBARDA
DEGLI AVVOCATI TRIBUTARISTI



Grazie dell'attenzione!
marco.masante@mecenate.eu

